REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 876/79 recante sospensione dell'immissione in libera pratica nella Comunità di funghi di coltivazione in salamoia originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/79 della Commissione (3), ha sospeso l'immissione in libera pratica nella Comunità, a decorrere dal 30 maggio 1979, di funghi di coltivazione in salamoia originari di Taiwan;

considerando che all'atto dell'entrata in vigore di questa sospensione è stato tenuto conto della durata del trasporto necessaria per consentire alla merce in viaggio di giungere nella Comunità;

considerando che l'evoluzione congiunturale del trasporto marittimo, e segnatamente le ripercussioni sulla velocità delle navi della situazione energetica, ha attualmente come conseguenza che talune navi partite da Taiwan non possono rispettare il termine fissato per coprire il percorso Taiwan-Comunità; che, attese le suddette condizioni eccezionali, occorre prevedere un termine supplementare per la merce già in viaggio verso la Comunità al momento della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 876/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 876/79, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia, per i funghi di cui al primo comma, trasportati su navi che hanno lasciato Taiwan a destinazione di un porto comunitario al più tardi il 3 maggio 1979, l'immissione in libera pratica nella Comunità è sospesa soltanto a decorrere dal 23 giugno 1979.

Le prove che detti funghi soddisfano alle condizioni di cui al comma precedente, sono fornite, con soddisfazione delle autorità competenti, segnatamente:

— dalle informazioni che figurano nel giornale di bordo della nave,
— dalle polizze di carico e dagli altri documenti di trasporto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 110 del 3. 5. 1979, pag. 13.